



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE
Direzione H - Affidabilità e audit
H.5 - Affidabilità e audit finanziario

Bruxelles,
agri.h.5(2022)7893845

LINEA DIRETTRICE N. 1

**LINEE DIRETTRICI PER LA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DEI CONTI DEL
FEAGA/FEASR**

LINEA DIRETTRICE PER IL RICONOSCIMENTO

(ORGANISMO PAGATORE E ORGANISMO DI COORDINAMENTO)

INDICE

LINEA DIRETTRICE N. 1	1
1. INTRODUZIONE	4
2. CONTESTO	4
2.1. ORGANISMO PAGATORE	4
2.2. ORGANISMO DI COORDINAMENTO	4
2.3. PIANI STRATEGICI DELLA PAC	5
2.4. ALTRI INTERVENTI NON COMPRESI NEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC	6
3. RESPONSABILITÀ DEI VARI ORGANISMI DELLO STATO MEMBRO.....	6
3.1. Autorità competente	6
3.1.1. Descrizione	6
3.1.2. Funzione	6
3.1.3. Compiti	7
3.2. Organismo pagatore	9
3.2.1. Descrizione	9
3.2.2. Funzione	9
3.2.3. Compiti	9
3.3. Organismo di coordinamento	9
3.3.1. Descrizione	9
3.3.2. Funzione	9
3.3.3. Compiti	10
3.4. Organismo di certificazione	10
3.4.1. Descrizione	10
3.4.2. Funzione	10
3.4.3. Compiti	11
3.5. Autorità di gestione	11
3.5.1. Descrizione	11
3.5.2. Funzione	11
3.5.3. Compiti	11
4. RISPETTO DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E COMUNICAZIONE (ORGANISMO PAGATORE).....	11
4.1. Ambito di applicazione per le procedure di autorizzazione delle domande....	12
4.1.1. Ambito della valutazione dei sistemi di governance (interventi del piano strategico della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115).....	12

4.1.2.	Ambito della valutazione del sistema di controllo interno (altri interventi non compresi nel piano strategico della PAC)	13
4.2.	Ambito di applicazione per le attività correlate ai pagamenti	13
4.3.	Ambito di applicazione per la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione... ..	13
4.4.	Valutazione dei criteri per il riconoscimento	13
4.5.	Valutazione generale per organismo pagatore	15
4.6.	Descrizione del lavoro di revisione svolto	15
5.	RISPETTO DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO E COMUNICAZIONE (ORGANISMO DI COORDINAMENTO)	16
6.	MODELLO MATRICIALE.....	17
7.	ORIENTAMENTI RIGUARDO A TALUNI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO	19
7.1.	Risorse umane – norme di condotta	19
7.2.	Valutazione del rischio	20
7.3.	Prevenzione e individuazione delle frodi (nell'ambito della valutazione del rischio)	21
7.4.	Delega.....	22
7.5.	Procedure di pagamento	23
7.6.	Procedure di comunicazione dell'efficacia dell'attuazione	24
7.7.	Procedure in materia di anticipi e cauzioni	24
7.7.1.	Anticipi	24
7.7.2.	Cauzioni.....	25
7.8.	Gestione dei crediti.....	25
7.8.1.	Aspetti generali – Riconoscimento del debito.....	25
7.8.2.	Aspetti generali - Tenuta del registro dei debitori	25
7.8.3.	Aspetti generali - Misure necessarie per il recupero	26
7.9.	Sicurezza delle informazioni	27
7.10.	Sviluppo di sistemi informatici relativi alle attività di controllo e al monitoraggio	27
7.11.	Procedura di assegnazione degli aiuti come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127	28
8.	COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE.....	29

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è inteso a fornire orientamenti riguardo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.

Sono inoltre illustrati i compiti principali degli organismi che partecipano alla procedura di riconoscimento, la valutazione del sistema di controllo interno nonché della conformità ai criteri per il riconoscimento e gli obblighi di comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 e degli articoli 1 e 2 e degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021.

Tali orientamenti sono direttamente desunti dalle disposizioni summenzionate o costituiscono raccomandazioni rivolte dai servizi della Commissione agli Stati membri.

La presente linea direttrice sarà riesaminata a intervalli regolari.

2. CONTESTO

2.1. ORGANISMO PAGATORE

Soltanto gli organismi pagatori riconosciuti sono abilitati a ricevere finanziamenti dell'Unione a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR). Gli organismi pagatori devono essere riconosciuti dagli Stati membri.

Gli organismi pagatori sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello dell'Unione e relativi ai cinque settori fondamentali del modello COSO¹: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. La valutazione del rischio rientra ora nel settore dell'ambiente di controllo interno, in quanto si ritiene che ciò consenta all'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi. Gli Stati membri hanno facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento in funzione di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore.

Gli Stati membri sono tenuti a esercitare una costante supervisione sui loro organismi pagatori e a istituire un sistema per lo scambio di informazioni sui possibili casi di infrazione. Per gestire tali casi deve essere istituita una procedura che preveda, tra l'altro, l'obbligo di redigere un piano di interventi correttivi per porre rimedio alle carenze gravi accertate (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128) entro un termine da stabilirsi (massimo 12 mesi). Le spese effettuate dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri nonostante non abbiano attuato il piano di cui sopra entro il termine fissato possono essere soggette alla procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. Inoltre può essere presa in considerazione la revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore.

2.2. ORGANISMO DI COORDINAMENTO

Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, è designato un organismo di coordinamento.

Tale organismo di coordinamento raccoglie e trasmette alla Commissione le informazioni necessarie, fornisce la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, coordina azioni correttive di natura comune e

¹ *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway).

informa la Commissione sul relativo seguito e, ove possibile, garantisce l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116.

Come disposto dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'organismo di coordinamento è riconosciuto dagli Stati membri soltanto se soddisfa determinati criteri di riconoscimento fissati a livello dell'Unione. Tali criteri si riferiscono in particolare all'organizzazione amministrativa e a un sistema di controllo interno per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione; tale sistema copre l'ambito principale del modello COSO "Informazione e comunicazione". Gli Stati membri hanno facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento in funzione di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo di coordinamento.

Gli Stati membri sono tenuti a esercitare una supervisione sul loro organismo di coordinamento e a verificare se i suddetti criteri per il riconoscimento sono soddisfatti. Se ritiene che l'organismo di coordinamento non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente deve informarlo dei requisiti che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento. Il riconoscimento deve essere revocato se i criteri di riconoscimento non sono soddisfatti e l'autorità competente ritiene che l'organismo di coordinamento non possa svolgere i suoi compiti (come disposto dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128). L'autorità competente deve informare immediatamente la Commissione in caso di revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.

2.3. PIANI STRATEGICI DELLA PAC

Come stabilito all'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, i piani strategici della PAC sono stabiliti per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di raggiungere obiettivi specifici e, mediante questi ultimi, conseguire gli obiettivi generali della PAC, come previsto all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento medesimo.

Sulla base di procedure trasparenti ciascuno Stato membro elabora e prepara un unico piano strategico della PAC per il suo territorio, che copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

A norma dell'articolo 107 del regolamento (UE) 2021/2115, il piano strategico della PAC deve contenere una serie di sezioni² e allegati³.

Una volta approvati dalla Commissione dopo la presentazione della relativa proposta, i piani strategici della PAC possono essere modificati previa presentazione di domande di modifica da parte degli Stati membri. Tali domande devono essere debitamente motivate e descrivere l'impatto delle modifiche al piano sugli obiettivi.

Le autorità di gestione sono responsabili della gestione e dell'attuazione dei piani strategici della PAC. I comitati di monitoraggio istituiti dagli Stati membri monitorano l'attuazione di detti piani, esaminano le questioni riguardanti i piani e forniscono il proprio parere in merito alle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e alla relativa evoluzione.

A norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, ogni anno gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio, in cui sono esposte informazioni qualitative e quantitative con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori di output e di risultato.

² Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

³ Articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.4. ALTRI INTERVENTI NON COMPRESI NEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, alcune misure saranno finanziate a titolo del FEAGA ma non saranno incluse nei piani strategici della PAC, ad esempio:

- le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116);
- il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione (articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116);
- il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 228/2013, e alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013 (articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2116).

3. RESPONSABILITÀ DEI VARI ORGANISMI DELLO STATO MEMBRO

Partecipano alla procedura di riconoscimento/designazione i seguenti organismi: l'autorità competente, l'organismo pagatore, l'organismo di coordinamento e l'organismo di certificazione, descritti di seguito.

Inoltre, pur non essendo interessata dalla procedura di riconoscimento, anche l'autorità di gestione, in quanto organismo responsabile della gestione e dell'attuazione del piano strategico della PAC, svolge un ruolo importante nei sistemi di governance degli Stati membri. La sua funzione e i suoi compiti principali sono pertanto illustrati nella presente sezione.

La comunicazione sulle autorità pertinenti sarà gestita tramite il sistema SFC2021, sezione 7.1, piano strategico della PAC. Ad esempio gli atti di riconoscimento nuovi e aggiornati per gli organismi pagatori e gli organismi di coordinamento possono essere trasmessi attraverso questa sezione del sistema SFC2021, che in seguito sarà ulteriormente elaborata dalla Commissione.

3.1. Autorità competente

3.1.1. Descrizione

L'autorità competente è l'organismo abilitato dallo Stato membro per il rilascio e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la designazione dell'organismo di certificazione. È l'autorità designata a livello ministeriale.

3.1.2. Funzione

L'autorità competente decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell'organismo pagatore previa verifica del rispetto dei criteri per il riconoscimento. Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, l'esame prima del riconoscimento è eseguito da un organismo di audit indipendente dall'organismo pagatore.

Inoltre l'autorità competente seleziona un organismo di certificazione, designato per un periodo di almeno tre anni, affinché esprima un parere sui conti annuali, sui sistemi di governance istituiti dagli Stati membri, sulla comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output e di risultato e sulla legittimità e regolarità delle spese non incluse nel piano strategico della PAC, come previsto dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116. In base alle risultanze dell'esame, l'autorità competente invita l'organismo pagatore a rimediare a eventuali carenze significative di cui all'articolo 2,

paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 mediante un piano di interventi correttivi e ne sorveglia l'esecuzione.

Inoltre l'autorità competente decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell'organismo di coordinamento in esito all'esame del rispetto dei criteri di riconoscimento. Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, l'esame (pre-riconoscimento) è effettuato dall'autorità competente, che può basarsi su un esame effettuato da un organismo di audit.

3.1.3. *Compiti*

L'autorità competente deve disporre di una struttura organizzativa, di risorse umane e di procedure che le consentano di svolgere i suoi compiti. Conformemente agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, in relazione al riconoscimento l'autorità competente svolge i compiti riportati di seguito.

Per quanto riguarda l'organismo pagatore:

- (1) l'autorità competente decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell'organismo pagatore previa verifica del rispetto dei criteri per il riconoscimento;
- (2) qualora l'autorità competente ritenga che l'organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento, impartisce a quest'ultimo istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per ottenere il riconoscimento. Le istruzioni specificano il termine entro il quale devono essere presi gli ulteriori provvedimenti richiesti per ottemperare ai criteri. In attesa che siano attuati i necessari adeguamenti, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità del problema riscontrato, ma comunque non superiore a 12 mesi. Lo stato di avanzamento sarà controllato periodicamente finché non sia possibile concedere il riconoscimento;
- (3) l'atto formale di riconoscimento è notificato alla Commissione immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e comunque prima che qualsiasi spesa da esso sostenuta sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Il documento è corredato dalle seguenti informazioni:
 - le attribuzioni dell'organismo pagatore;
 - la ripartizione di tali attribuzioni tra i servizi interni;
 - i rapporti dell'organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell'esecuzione delle misure in forza delle quali l'organismo imputa le spese al FEAGA o al FEASR;
 - le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande nonché di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;
 - le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;
 - la relazione del riesame pre-riconoscimento.

I documenti e le informazioni di cui sopra sono trasmessi alla Commissione in un unico esemplare più una copia elettronica, eccetto i manuali di procedura che sono forniti unicamente in formato elettronico; l'autorità competente, inoltre, tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate;

- (4) l'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione;

- (5) gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento sia sollecitamente comunicata all'autorità competente;
- (6) ogni tre anni l'autorità competente comunica per iscritto alla Commissione i risultati delle attività di supervisione degli organismi pagatori e di monitoraggio delle loro attività (in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione), indicando se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. A tale proposito si raccomanda che la comunicazione sia effettuata come descritto nella sezione 4 del presente documento e conformemente alla linea direttrice n. 6. La comunicazione deve essere trasmessa alla Commissione conformemente alla linea direttrice n. 6;
- (7) a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, se, in relazione a un organismo pagatore riconosciuto, uno o più criteri di riconoscimento non sono più rispettati, o presentano lacune talmente gravi da incidere sulla capacità dell'organismo pagatore di eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'autorità competente sottopone a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore e stabilisce un piano per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione può concedere una proroga di tale periodo;
- (8) l'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica l'organismo pagatore, del piano stabilito per porre rimedio alle lacune e, successivamente, dei progressi compiuti nell'attuazione del piano;
- (9) in caso di revoca del riconoscimento, l'autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

Per quanto riguarda l'organismo di coordinamento:

- (1) l'autorità competente, con un atto formale, decide in merito al riconoscimento dell'organismo di coordinamento in esito all'esame dei criteri di riconoscimento;
- (2) l'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento viene effettuato dall'autorità competente e può basarsi su un esame effettuato da un organismo di audit;
- (3) se ritiene che l'organismo di coordinamento non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa dei requisiti che non sono stati rispettati. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, in attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare i criteri di riconoscimento, può essere contemplato un riconoscimento provvisorio per un nuovo organismo di coordinamento o un periodo di prova per l'organismo di coordinamento esistente, a condizione che ciò sia seguito da un piano di azione. Inoltre l'autorità competente deve revocare il riconoscimento se ritiene che i criteri di riconoscimento non siano soddisfatti e che l'organismo di coordinamento non possa svolgere i suoi compiti;
- (4) l'autorità competente informa immediatamente la Commissione del rilascio e della revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.

3.2. Organismo pagatore

3.2.1. Descrizione

L'organismo pagatore è un servizio o organismo riconosciuto che è incaricato di gestire e controllare le spese dei fondi agricoli. È responsabile, in ultima istanza, di tutti i pagamenti.

3.2.2. Funzione

L'organismo pagatore garantisce la legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti (articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116).

3.2.3. Compiti

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'organismo pagatore fornisce garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:

- per quanto riguarda i tipi di intervento di cui nel piano strategico della PAC, la corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l'effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili;
- la legittimità e la regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure non incluse nei piani strategici della PAC;
- l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell'Unione;
- l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, per espletare debitamente le proprie funzioni l'organismo pagatore deve disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127, tenuto conto degli orientamenti per l'applicazione di tali criteri, esposti nella sezione 7 del presente documento.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, l'organismo pagatore deve elaborare e fornire alla Commissione i conti annuali, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati e una dichiarazione di gestione.

3.3. Organismo di coordinamento

3.3.1. Descrizione

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per le questioni relative ai Fondi. È soggetto a specifico riconoscimento da parte dell'autorità competente, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116.

3.3.2. Funzione

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, l'organismo di coordinamento è incaricato di:

- a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmetterle alla Commissione;
- b) fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
- c) adottare o coordinare, a seconda dei casi, azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere informata

la Commissione sull'eventuale seguito, e d) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

3.3.3. *Compiti*

Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 l'organismo di coordinamento funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per le questioni relative ai Fondi per quanto concerne:

- a) la divulgazione delle informazioni e delle linee guida relative alle funzioni e alle operazioni degli organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e gli altri organismi responsabili dell'attuazione di tali linee guida, come pure la promozione dell'applicazione armonizzata delle stesse; la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli articoli 9 e 90 del regolamento (UE) 2021/2116;
- b) la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;
- c) la compilazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e la procedura e i sistemi riconosciuti in vigore per lo svolgimento di tale compito.

3.4. **Organismo di certificazione**

3.4.1. *Descrizione*

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116, l'organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.

Uno Stato membro che designa più di un organismo di certificazione può nominare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale cui saranno assegnate funzioni di coordinamento.

3.4.2. *Funzione*

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, l'organismo di certificazione esprime un parere, elaborato ogni anno in base ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, in merito a) alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, b) al funzionamento adeguato del sistema di governance, c) alla comunicazione dell'efficacia dell'attuazione e d) alla legittimità e regolarità delle spese non incluse nel piano strategico della PAC⁴. Tale parere indica inoltre se la verifica mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

In uno Stato membro con più organismi pagatori l'organismo di coordinamento è tenuto a compilare la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e a fornire una dichiarazione di gestione che copra la compilazione della relazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione che deve essere compilata dall'organismo di

⁴ Nonché in relazione al pagamento specifico per il cotone e al sostegno al prepensionamento di cui, rispettivamente, al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e all'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, che sono inclusi nel piano strategico della PAC.

coordinamento e, di conseguenza, la dichiarazione di gestione trasmessa da quest'ultimo devono rientrare nell'ambito del parere espresso dall'organismo di certificazione.

3.4.3. *Compiti*

A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, in relazione al riconoscimento l'organismo di certificazione stende una relazione annuale che deve contenere anche le funzioni delegate e indicare se, nel periodo a cui essa si riferisce, l'organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento. Inoltre, nell'ambito dell'analisi dei sistemi di governance, a norma del medesimo articolo l'organismo di certificazione valuta le procedure riconosciute dell'organismo di coordinamento.

3.5. **Autorità di gestione**

Sebbene l'autorità di gestione **non** sia un organismo di governance ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2021/2116, la sua funzione nel sistema di governance e i suoi compiti sono descritti in maniera sintetica nel presente documento in relazione al sistema di gestione e di controllo della PAC a livello nazionale.

3.5.1. *Descrizione*

A norma dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento 2021/2115, ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi.

3.5.2. *Funzione*

L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC.

3.5.3. *Compiti*

I compiti principali dell'autorità di gestione sono descritti all'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115.

4. **RISPETTO DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E COMUNICAZIONE (ORGANISMO PAGATORE)**

Le condizioni di riconoscimento dell'organismo pagatore e i criteri di riconoscimento sono stabiliti all'articolo 1 e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Le tabelle riportate nella sezione 6 presentano una struttura elementare per le comunicazioni che l'organismo di certificazione deve trasmettere in merito alla valutazione del rispetto dei criteri per il riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Si raccomanda di attenersi alla stessa struttura anche per il riesame pre-riconoscimento da parte dell'organismo di audit (il riesame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128) e per la stesura della relazione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 (riesame condotto ogni tre anni al fine di valutare se i criteri per il riconoscimento continuano ad essere soddisfatti).

Lo scopo delle tabelle è indicare un modello comune di relazione che offra un quadro generale del rispetto dei criteri per il riconoscimento, affinché le direzioni dell'organismo pagatore e dell'autorità competente possano controllare la conformità dell'organizzazione nel suo complesso. Esse forniscono

inoltre la base per la valutazione, da parte dell'organismo di certificazione nella sua relazione annuale, del rispetto dei criteri di riconoscimento da parte dell'organismo pagatore.

Sono sottoposti a controllo i seguenti criteri per il riconoscimento:

-Struttura organizzativa	Ambiente interno
-Risorse umane	
-Valutazione del rischio	
-Delega	
-Attività di controllo	Attività di controllo
-Comunicazione	Informazione e comunicazione
-Sicurezza dei sistemi d'informazione	
-Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne	Monitoraggio
-Valutazioni distinte da parte del servizio di controllo interno	

Devono essere controllate le seguenti procedure:

Interventi del piano strategico della PAC – convalida dei pagamenti (requisiti di base dell'Unione)	Operazioni
Interventi non inclusi nei piani strategici della PAC ⁵ - Legittimità e regolarità delle transazioni operative	
Esecuzione dei pagamenti	Pagamenti
Contabilizzazione	
Anticipi e cauzioni	
Gestione dei crediti	
Interventi del piano strategico della PAC: predisposizione di un sistema d'informazione per ciascuna domanda/operazione Corrispondenza spesa/output	Comunicazione dell'efficacia dell'attuazione

4.1. Ambito di applicazione per le procedure di autorizzazione delle domande

Il livello di valutazione delle procedure dell'organismo pagatore varia a seconda della spesa considerata.

4.1.1. Ambito della valutazione dei sistemi di governance (interventi del piano strategico della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'organismo pagatore fornisce garanzie sufficienti, per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in ordine all'effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili. Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per "sistemi di governance" si intendono *gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, di detto regolamento e i requisiti di base dell'Unione, compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di efficace tutela degli*

⁵ Sono compresi il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento di cui, rispettivamente, al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e all'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, che sono inclusi nel piano strategico della PAC.

interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 59 del medesimo regolamento, nonché l'attuazione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115, dei loro piani strategici della PAC quali approvati dalla Commissione e il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 di tale regolamento.

L'organismo pagatore deve disporre di sistemi che funzionino in modo adeguato e garantiscano il rispetto dei requisiti di base dell'Unione. Come evidenziato dall'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, tali requisiti comprendono obblighi in materia di efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione nonché l'attuazione dei piani strategici della PAC quali approvati dalla Commissione.

4.1.2. Ambito della valutazione del sistema di controllo interno (altri interventi non compresi nel piano strategico della PAC)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/127, l'organismo pagatore fornisce garanzie sufficienti in ordine alla legittimità e regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché in relazione al pagamento specifico per il cotone e al sostegno al prepensionamento di cui, rispettivamente, al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e all'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

4.2. Ambito di applicazione per le attività correlate ai pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti, l'organismo pagatore deve predisporre sistemi la cui valutazione deve essere effettuata per mezzo delle attività di controllo principali:

- procedure di pagamento;
- procedure di contabilità;
- procedure in materia di anticipi e cauzioni;
- procedure in caso di debiti.

4.3. Ambito di applicazione per la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione

Per quanto riguarda gli interventi dei piani strategici della PAC, lo Stato membro deve disporre di un sistema d'informazione che consenta di fornire le informazioni necessarie per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, che deve essere presentata a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

In tale contesto, ai fini del riconoscimento dell'organismo pagatore, devono essere predisposti sistemi e procedure che raccolgano, registrino e conservino dati atti a garantire che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dimostri che la spesa è stata effettuata conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, e che possano fornire i dati relativi agli indicatori di risultato, inclusi target finali e intermedi.

4.4. Valutazione dei criteri per il riconoscimento

La conclusione generale sul riconoscimento dell'organismo pagatore deriva dalla valutazione di ciascun criterio di riconoscimento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Deve essere esaminato ciascun criterio di valutazione.

La valutazione realizzata dopo la verifica del rispetto dei criteri per il riconoscimento deve essere indicata nelle matrici secondo la seguente graduatoria:

- (1) **Non funziona.** Palese inosservanza di uno o più criteri per il riconoscimento o gravi carenze. La gravità delle carenze è tale da compromettere la capacità dell'organismo pagatore di assolvere i compiti indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116. I controlli non affrontano tutti i rischi e/o sono probabili frequenti carenze nei controlli. Il sistema di controllo interno funziona male o non funziona affatto. Le carenze sono sistemiche e di vasta portata. Sono state riscontrate deviazioni significative che non sono state rilevate dal sistema di controllo interno dell'organismo pagatore. Pertanto non è possibile ottenere alcuna garanzia dal sistema. Punteggio = [1; 1,5]

L'organismo pagatore non è in grado di assolvere i suoi compiti e occorre elaborare un piano d'azione formale e sorvegliarne l'attuazione.

- (2) **Funziona parzialmente.** Esistono altre carenze non ricadenti nel punto (1) ma che devono essere sorvegliate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. I controlli affrontano in una certa misura tutti i rischi, ma non sempre funzionano come dovrebbero. Sono state riscontrate deviazioni di moderata entità che hanno influenzato in maniera sostanziale l'efficacia dei controlli E soltanto alcune delle suddette deviazioni sono state rilevate dai controlli continui dell'organismo pagatore e corrette dallo stesso. Punteggio = [1,51; 2,5]

L'impatto sull'efficace funzionamento dei requisiti fondamentali è significativo. Si è provveduto, o si sarebbe dovuto provvedere, a formulare raccomandazioni e/o a predisporre un piano d'azione.

- (3) **Funziona.** Sono stati rilevati alcuni problemi minori ma vi sono margini di miglioramento. Tutti i rischi sono opportunamente affrontati dai controlli, che sembrano destinati a funzionare correttamente, seppur con alcune carenze che hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti fondamentali. Sono state riscontrate soltanto deviazioni di minore entità che non hanno influenzato in maniera sostanziale l'efficacia dei controlli OPPURE, nel caso in cui tali deviazioni moderate abbiano influenzato in maniera sostanziale l'efficacia dei controlli, i controlli continui dell'organismo pagatore le hanno rilevate ed è entrato in funzione il meccanismo di autocorrezione dell'organismo pagatore. Punteggio = [2,51; 3,5]

Sono state formulate raccomandazioni.

- (4) **Funziona bene.** Non sono emerse carenze, oppure le carenze riscontrate sono di lieve entità. Tutti i rischi sono adeguatamente affrontati dai controlli, che sembrano destinati a funzionare correttamente. Non sono state rilevate eccezioni OPPURE sono state riscontrate soltanto deviazioni (formali) di minore entità che non hanno influenzato in maniera sostanziale l'efficacia dei controlli e non hanno determinato errori finanziari. Punteggio = [3,51; 4,0]

Nella matrice si deve indicare il punteggio attribuito a ciascun criterio di riconoscimento. La Commissione si aspetta che le autorità competenti adottino i provvedimenti previsti all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 qualora gli organismi di certificazione abbiano attribuito "1" ad uno o più elementi della valutazione e che esercitino la sorveglianza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento in caso di carenze valutate "2". Se la procedura/il criterio non è pertinente, si appone "n.a." (non applicabile).

Ai fini della valutazione, l'organismo di certificazione può in parte basarsi su verifiche effettuate negli esercizi precedenti, purché sia accertato che non sono intervenuti cambiamenti di rilievo nelle procedure/nei criteri. In tali casi, il giudizio è indicato tra parentesi tonde "...".

In caso di utilizzo del lavoro svolto dal servizio di controllo interno (ISA 610 "Utilizzo del lavoro svolto da un revisore interno"), o in caso di delega di funzioni ad esperti o revisori esterni (ISA 620 "Utilizzo del lavoro di un esperto designato dal revisore"), il giudizio è indicato tra parentesi quadre "[...]".

Per quanto riguarda la valutazione dell'organismo di certificazione circa il monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne, si osservi che tali attività di controllo interne dovrebbero riguardare anche le procedure di monitoraggio volte a prevenire e rilevare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai settori di spesa della PAC di competenza dell'organismo pagatore che sono esposti a un rischio significativo di frode o di altre gravi irregolarità. Si osservi inoltre che per la valutazione del rischio nell'ambito del criterio di riconoscimento "Ambiente interno" deve essere fornita una strategia antifrode.

Per quanto riguarda la valutazione, da parte dell'organismo di certificazione, del servizio di controllo interno, si segnala che tutti i principali settori della revisione devono essere passati al vaglio nell'arco di cinque anni anziché ogni anno. Per i settori non ancora controllati, l'organismo di certificazione deve basare la propria valutazione sull'adeguatezza del programma di revisione quinquennale. In tal caso, il giudizio è indicato tra parentesi tonde "...".

I punteggi della matrice devono corrispondere ai punteggi attribuiti per la valutazione della stessa procedura e dello stesso criterio di riconoscimento nella parte dettagliata corrispondente della relazione. Le eventuali discrepanze devono essere giustificate.

4.5. Valutazione generale per organismo pagatore

La valutazione dovrebbe essere effettuata secondo quanto indicato al punto 4.4 e nelle tabelle di valutazione riportate in appresso.

L'organismo pagatore deve tenere sotto sorveglianza eventuali carenze individuate dall'organismo di certificazione nei propri audit di certificazione o di riconoscimento. Nell'esaminare il riconoscimento dell'organismo pagatore, l'autorità competente deve individuare i criteri per i quali il punteggio comunicato dall'organismo di certificazione indica la necessità di adottare opportuni provvedimenti o di esercitare la sorveglianza.

I giudizi sopra indicati (non funziona / funziona parzialmente / funziona / funziona bene) devono essere utilizzati in sede di valutazione delle componenti dei criteri di riconoscimento, evitando in tutti i casi ogni altra terminologia.

4.6. Descrizione del lavoro di revisione svolto

Il lavoro di revisione svolto deve essere descritto secondo le modalità esposte nella linea direttrice n. 3 – Requisiti di comunicazione e pareri formulati dall'organismo di certificazione.

5. RISPETTO DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO E COMUNICAZIONE (ORGANISMO DI COORDINAMENTO)

Le condizioni di riconoscimento dell'organismo di coordinamento e i criteri di riconoscimento sono stabiliti all'articolo 2 e all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Oltre ai compiti che ha finora dovuto svolgere a norma del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 l'organismo di coordinamento deve garantire che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione rientri nell'ambito del parere dell'organismo di certificazione e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell'intera relazione.

L'organismo di coordinamento dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, che soddisfa i requisiti stabiliti dall'autorità competente in merito alle procedure applicate e in particolare i criteri di informazione e comunicazione di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Per quanto riguarda la compilazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, i criteri di riconoscimento sono i seguenti:

-Comunicazione	Informazione e comunicazione
-Sicurezza dei sistemi d'informazione	

Per quanto riguarda il criterio "Comunicazione", l'organismo di coordinamento adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti dell'Unione venga registrata e che le istruzioni e le banche dati vengano aggiornate in tempo utile (allegato II, punto 1, sezione A), del regolamento delegato (UE) 2022/127). Per quanto riguarda il criterio "Sicurezza dei sistemi d'informazione", la sicurezza dei sistemi d'informazione è certificata conformemente alla norma ISO 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti (ISO).

Gli Stati membri possono certificare, purché autorizzati dalla Commissione, la sicurezza dei loro sistemi d'informazione in conformità con altre norme riconosciute se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001. La valutazione e il parere dell'organismo di certificazione sul sistema di governance riguarderanno l'organismo di coordinamento. Per la valutazione del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, si deve tenere conto della graduatoria dei criteri di riconoscimento, quale riportata nella matrice di cui nella sezione 6 (Modello matriciale). In conformità con l'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, se ritiene che l'organismo di coordinamento non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa dei requisiti che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento. In attesa che siano attuate le modifiche necessarie per soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento può essere:

- a) rilasciato in via provvisoria per un nuovo organismo di coordinamento;
- b) sottoposto a un periodo di prova per l'organismo di coordinamento esistente, a condizione che ciò sia seguito da un piano di azione per porre rimedio alla situazione.

Il riconoscimento è revocato se i criteri di riconoscimento non sono soddisfatti e l'autorità competente ritiene che l'organismo di coordinamento non possa svolgere i suoi compiti.

6. MODELLO MATRICIALE

[illegible]

Sistemi di governance degli Stati membri	MATRICE - AO2 - Valutazione dei sistemi di governance degli Stati membri														
	Organismo/Compito Elementi di valutazione	Ambiente interno				Attività di controllo	Informazione e comunicazione		Monitoraggio		Valutazione per procedura	Conclusione generale			
		Struttura organizzativa	Risorse umane	Compiti delegati	Valutazione del rischio		Comunicazione	Sicurezza dei sistemi d'informazione	Monitoraggio continuo	Controllo interno					
	Organismo pagatore riconosciuto														
	Organismo di coordinamento riconosciuto														
	Attuazione del piano strategico della PAC - articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115 - valutazione generale														
	Valutazione del funzionamento/dell'attuazione dei requisiti di base dell'Unione														
	Requisiti orizzontali										Sistemi per garantire l'ammissibilità del beneficiario	Ammissibilità degli interventi	Sistema per garantire l'ammissibilità dei pagamenti	Valutazione per procedura	Conclusione generale
	Appalti pubblici	Interessi finanziari	Sistema di identificazione delle parcelle agricole	Domanda geospaziale	Sistema di monitoraggio delle superfici	Controlli amministrativi	Controlli in loco	Sanzioni	Condizionalità						
	Interventi SIGC di cui al regolamento (UE) 2021/2116 (da considerarsi ripartiti tra il pilastro I e il pilastro II)														
Interventi non SIGC di cui al regolamento (UE) 2021/2116 - distinzione tra interventi settoriali e investimenti nello sviluppo rurale															
Valutazione del funzionamento/dell'attuazione dei requisiti di base dell'Unione															
Sistemi per l'acquisizione di dati, comprese procedure non automatizzate															
Valutazione dei criteri di valutazione															
Conclusione generale															
Sistema di comunicazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116															

Comunicazione dell'efficacia dell'attuazione	MATRICE - AO3 - Valutazione concernente la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output e di risultato												
	Procedura / Elementi di valutazione		Ambiente interno				Attività di controllo	Informazione e comunicazione		Monitoraggio		Valutazione per procedura	Conclusione generale
			Struttura organizzativa	Risorse umane	Compiti delegati	Valutazione del rischio		Comunicazione	Sicurezza dei sistemi d'informazione	Monitoraggio continuo	Controllo interno		
	Comunicazione dell'efficacia dell'attuazione - procedura presso l'organismo pagatore												
	Procedura / Elementi di valutazione		Sistemi informatici volti a garantire (allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127)				Sistemi alternativi				Valutazione per procedura	Conclusione generale	
			la compilazione e la verifica delle informazioni quantitative		la qualità e l'affidabilità delle informazioni qualitative		pm (qualità e affidabilità dei dati)						
	Comunicazione dell'efficacia dell'attuazione (articolo 59, paragrafo 3), del regolamento (UE) 2021/2116)	Indicatori di output											
		Indicatori di risultato											

Legittimità e regolarità	MATRICE - AO4 - Valutazione dei sistemi di informazione e comunicazione dell'organismo pagatore per le spese non coperte dal piano strategico della PAC												
	Procedura / Elementi di valutazione		Ambiente interno				Attività di controllo	Informazione e comunicazione		Monitoraggio		Valutazione per procedura	Conclusione generale
			Struttura organizzativa	Risorse umane	Compiti delegati	Valutazione del rischio		Comunicazione	Sicurezza dei sistemi d'informazione	Monitoraggio continuo	Controllo interno		
	Convalida e autorizzazione	Controlli amministrativi											
		Controlli in loco											

Gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sono contrassegnati in verde.

7. ORIENTAMENTI RIGUARDO A TALUNI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO

7.1. Risorse umane – norme di condotta

L'allegato I, punto 1, sezione B), del regolamento delegato (UE) 2022/127 contiene nuovi elementi per quanto riguarda le norme di condotta. Come stabilito al primo comma del suddetto punto, l'organismo pagatore dimostra l'impegno a favore dell'integrità e dei valori etici.

È inoltre specificato che la dirigenza rispetta l'integrità e i valori etici nelle istruzioni, nelle azioni e nei comportamenti. Inoltre è stabilito che l'integrità e i valori etici sono fissati in norme di condotta e compresi a tutti i livelli dell'organizzazione, dai prestatori di servizi esternalizzati e dai beneficiari. Le norme di condotta devono pertanto essere comunicate a tutti i livelli dell'organizzazione. L'organismo pagatore deve anche prevedere attività di formazione, compreso l'accertamento del livello di comprensione della materia.

Anche i prestatori di servizi esternalizzati devono essere informati per quanto riguarda le norme di condotta nonché l'integrità e i valori etici dell'organismo pagatore e aderire a tali norme nel quadro dei compiti svolti, il che dovrà essere esplicitato nei rispettivi contratti.

I beneficiari devono essere informati riguardo alle norme di condotta e al loro significato in ordine al comportamento a cui deve attenersi il personale dell'organismo pagatore. Tali informazioni devono essere fornite attraverso canali di comunicazione adeguati, ad esempio il sito Internet dell'organismo pagatore, le domande di aiuto e di pagamento ecc.

Infine è stabilito che sono predisposte procedure per valutare se le persone e le entità sono in linea con le norme di condotta e per affrontare tempestivamente le deviazioni.

La definizione dei valori etici dell'organismo pagatore (oltre che della sua missione, dei suoi propositi e dei suoi obiettivi), l'approvazione e l'applicazione del codice di condotta e delle norme etiche, nonché l'erogazione di una formazione periodica al personale dell'organismo pagatore in tali ambiti rafforzeranno la cultura organizzativa dell'organizzazione e dovrebbero essere considerate buone pratiche per il conseguimento di alcuni degli obiettivi summenzionati.

Le norme di condotta dovrebbero basarsi sulle norme amministrative nazionali applicabili.

A titolo di esempio, la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito Internet⁶ le norme per il personale.

Tali norme di condotta potrebbero comprendere:

- un'introduzione che chiarisca gli obiettivi del codice (e definizioni generali per quanto concerne l'etica e il comportamento del personale), le responsabilità del personale dell'organismo pagatore in riferimento all'osservanza delle norme, e le azioni da intraprendere in caso di dubbi;
- indicazioni delle normative interessate (nazionali e dell'UE);
- indicazioni delle modalità di discussione/collaborazione con i beneficiari/le persone coinvolte nei progetti finanziati dall'UE (regole per le riunioni, divulgazione di informazioni, regali);
- norme sui conflitti di interessi (e su potenziali questionari/aggiornamenti da compilare a cura del personale);
- norme sulla segnalazione di potenziali irregolarità/frodi;
- un capitolo sulle azioni disciplinari in caso di violazioni delle norme vigenti in materia di obblighi del personale.

⁶ https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/ethics-and-good-administration/staff-and-ethics_it.

In relazione alla necessità di rendere disponibili risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e all'esistenza di competenze tecniche adeguate ai differenti livelli operativi, è evidenziata anche la necessità dell'organismo pagatore di dimostrare un impegno volto ad attrarre, sviluppare e trattenere individui competenti in linea con i propri obiettivi.

7.2. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata introdotta come criterio di riconoscimento a sé stante nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127. Gli organismi pagatori già attuavano procedure di valutazione del rischio nelle proprie attività nell'ambito del monitoraggio, ma l'allegato I, punto 1, sezione C), del regolamento delegato (UE) 2022/127 chiarisce i requisiti che l'organismo pagatore dovrà soddisfare a tale riguardo, non appena sarà applicato il nuovo modello di attuazione in linea con il quadro di controllo interno COSO, applicato anche dalla Commissione europea nei propri controlli interni.

L'organismo pagatore deve svolgere la propria valutazione del rischio garantendo una chiara panoramica di tutti i rischi a cui è esposto. Devono essere predisposte procedure per la comunicazione, l'individuazione e la valutazione dei rischi nonché per il monitoraggio delle misure adottate per mitigarli e il relativo seguito. Deve inoltre essere assicurata una pista di controllo relativa alle decisioni adottate riguardo alla gestione dei vari rischi.

I processi da attuare a tale proposito devono tenere conto almeno dei seguenti elementi:

- (i) l'individuazione degli obiettivi⁷ dell'organismo pagatore per consentire l'individuazione e la valutazione dei rischi legati a tali obiettivi (in genere i piani o le relazioni di gestione annuali contengono tali obiettivi e i rischi individuati);
- (ii) l'individuazione dei rischi, incluse potenziali irregolarità o frodi, per il conseguimento dei propri obiettivi e l'analisi di tali rischi come base per determinare le modalità di gestione del rischio;
- (iii) per quanto riguarda il rischio di frode potenziale, una strategia antifrode che comprenda misure per contrastare le frodi e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure includono la prevenzione e il rilevamento delle frodi e le condizioni per indagare sulle frodi, nonché misure di riparazione e deterrenza, con sanzioni proporzionate e dissuasive;
- (iv) l'applicazione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi;
- (v) l'individuazione e la valutazione di modifiche che potrebbero rappresentare un impatto significativo sul sistema di controllo interno;
- (vi) il riesame periodico della valutazione del rischio e delle misure adottate per prevenire o mitigare i rischi rilevati.

Tutte le misure per le quali l'organismo pagatore ha effettuato pagamenti devono essere prese in considerazione ai fini di tale valutazione del rischio (comprese le spese nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020).

Come indicato all'articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento unico di estrazione dei dati⁸ per

⁷ Quali definiti nelle norme ISO 31000, che definiscono il rischio come l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi, sia esso positivo o negativo. La definizione degli obiettivi spetta dunque all'organismo pagatore.

⁸ ARACHNE è lo strumento di estrazione dei dati che sarà reso disponibile nel 2023.

valutare i rischi presentati dai progetti, dai beneficiari, dai contraenti e dai contratti. Tale attività di estrazione dei dati dovrebbe aiutare gli Stati membri nella loro valutazione del rischio.

7.3. Prevenzione e individuazione delle frodi (nell'ambito della valutazione del rischio)

A norma del regolamento finanziario⁹, il bilancio dell'Unione viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, che fornisca ragionevoli garanzie quanto al raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità. Nel quadro della gestione concorrente e decentrata, gli Stati membri hanno il compito di prevenire e perseguire le frodi e le irregolarità.

La strategia antifrode della DG AGRI sottolinea il suo ruolo fondamentale nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. Il regolamento finanziario, la normativa settoriale¹⁰ e le norme di controllo interno per una gestione efficace¹¹ prevedono che il bilancio dell'Unione sia eseguito conformemente ai principi di una **sana gestione finanziaria** e di un **controllo interno efficace ed efficiente** che fornisca ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dell'obiettivo di prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità.

Per quanto riguarda i fondi attuati nel quadro della **gestione concorrente**, la DG AGRI accerta che gli Stati membri abbiano posto in essere e attuato sistemi efficaci di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi al fine di garantire la legittimità e regolarità delle spese.

In virtù dell'articolo 63 del regolamento finanziario¹² e della normativa settoriale vigente¹³, nel quadro della gestione concorrente la Commissione ha delegato compiti di esecuzione agli Stati membri, che pertanto hanno il compito, in primo luogo, di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità.

Al fine di garantire che i fondi siano utilizzati secondo le norme e i principi applicabili, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi. Inoltre, a norma dell'allegato I, punto 2, sezione A), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2022/127, gli organismi pagatori devono adottare misure volte a prevenire e individuare frodi e irregolarità nel quadro delle loro attività.

L'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune stabilisce tra l'altro che gli Stati membri provvedono a

- garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

¹⁰ Articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (QFP 2014-2020) e articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (QFP 2021-2027).

¹¹ Comunicazione alla Commissione, del 9 ottobre 2007, "Revisione delle norme di controllo interno e del quadro sottostante – rafforzare l'efficacia dei controlli" (SEC(2007)1341).

¹² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

¹³ Articoli 4, 5 e 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e articoli 5, 6 e 59 del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

A tal fine l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione prevede, tra i criteri di riconoscimento, che l'organismo pagatore adotti procedure per rispettare le norme seguenti:

1. prima di autorizzare una domanda di pagamento, l'organismo pagatore effettua tra l'altro controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell'Unione e provvede affinché tali controlli includano tutte le verifiche prescritte dal pertinente regolamento che disciplina la misura specifica in base alla quale viene richiesto l'aiuto, nonché dall'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi (allegato I, punto 2, sezione A), punti iii) e iv));
2. le attività di controllo interne degli organismi pagatori devono interessare, tra l'altro, le procedure di monitoraggio per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai settori di spesa della PAC di loro competenza che sono esposti a un rischio significativo di frode o di altre gravi irregolarità (allegato I, punto 4, sezione A), punto iv));
3. infine, l'organismo pagatore garantisce che sia prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi, anche in materia di sensibilizzazione al problema delle frodi (allegato I, punto 1, sezione B), punto iv)).

Per aiutare ulteriormente gli Stati membri nella prevenzione, individuazione e rettifica dei casi di irregolarità fraudolente, la DG AGRI ha condotto una valutazione globale del rischio di frode, che è stata tradotta in tutte le lingue dell'UE e trasmessa agli Stati membri¹⁴. Tale valutazione del rischio di frode sarà aggiornata per le spese sostenute dopo l'1.1.2023. La DG AGRI ha inoltre organizzato, in tutti gli Stati membri, seminari ad hoc sulla lotta alle frodi allo scopo di sensibilizzare il personale delle autorità competenti a questo problema e aiutarlo a predisporre misure antifrode adeguate. Tali seminari sono tuttora disponibili su richiesta degli Stati membri. La Commissione europea ha inoltre pubblicato materiale e orientamenti ufficiali sul proprio sito Internet alla pagina "Anti-Fraud Knowledge Centre"¹⁵.

Inoltre, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, l'organismo di audit designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del predetto regolamento esamina, nel quadro del riesame pre-riconoscimento da esso condotto, in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere dall'organismo pagatore sono idonei a tutelare il bilancio dell'Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio.

Infine, la dichiarazione di gestione dei direttori degli organismi pagatori deve anch'essa garantire che siano state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati¹⁶.

La conformità ai criteri per il riconoscimento è riesaminata ogni anno dagli organismi di certificazione e attraverso audit in loco della DG AGRI.

7.4. Delega

Gli organismi delegati sono enti pubblici o privati non facenti capo direttamente all'organismo pagatore (sono cioè organismi terzi), ai quali sono state affidate funzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, fatta eccezione per il pagamento, possono essere delegati i compiti relativi alla gestione e al controllo della spesa. Tutti i compiti delegati devono essere stabiliti in un accordo di delega.

L'accordo scritto deve assolutamente garantire ai servizi di controllo dell'organismo pagatore l'accesso diretto ai documenti e alle procedure degli organismi delegati. In questo modo, infatti, la direzione

¹⁴ Ares(2016)158697 – 12.1.2016.

¹⁵ https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/guidance-legislation/official-guidelines-and-material_en.

¹⁶ Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

dell'organismo pagatore verrà a conoscenza dell'operato degli organismi delegati attraverso la supervisione esercitata dal personale dell'organismo pagatore stesso e in base agli accertamenti effettuati dal suo servizio di controllo interno.

Ove il compito delegato sia eseguito da un altro organismo nell'ambito dei suoi compiti ordinari a norma della legislazione nazionale, come previsto nell'allegato I, punto 1, sezione D), punto D2), del regolamento delegato (UE) 2022/127, e nel caso in cui, eccezionalmente, l'organismo pagatore non abbia accesso diretto ai documenti e alle procedure degli organismi delegati, occorre predisporre un meccanismo volto a garantire che l'organismo pagatore sia informato della qualità e del contenuto del lavoro svolto dall'altro organismo (delegato) mediante relazioni concernenti l'esercizio pertinente. Ciò è esemplificato come segue.

1. La delega riguarda un unico compito specifico (ad es. un controllo specifico, ecc.)

Possono fungere da organismi delegati, ad esempio, le autorità doganali, i ministeri e le autorità tributarie nazionali. Occorre tuttavia sottolineare che le disposizioni di cui all'allegato I, punto 1, sezione D), punto D.2), del regolamento delegato (UE) 2022/127 devono essere osservate e che, in ultima analisi, l'organismo pagatore rimane responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

Pertanto, anche in questo caso l'organismo pagatore e l'altro organismo devono concludere un accordo che regoli il flusso delle informazioni e la procedura di comunicazione riguardante i compiti svolti da tale altro organismo in relazione ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore.

In materia di restituzioni all'esportazione, la verifica della natura e della quantità del prodotto esportato compete generalmente alle autorità doganali in virtù delle disposizioni comunitarie e nazionali. In tale contesto, gli obblighi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127 si considerano assolti se le autorità doganali informano l'organismo pagatore delle procedure adottate per l'espletamento delle loro incombenze nel settore agricolo e comunicano, almeno una volta all'anno, i risultati delle ispezioni effettuate e le misure adottate in relazione alle discrepanze e alle irregolarità. In questo modo è raggiunto l'obiettivo principale dell'organismo pagatore di disporre di adeguate garanzie circa l'avvenuto espletamento di tutti i controlli prescritti sull'ammissibilità delle domande autorizzate, compresi quelli eseguiti dalle autorità doganali.

È essenziale che questa comunicazione annuale sia accompagnata da una dichiarazione del servizio di controllo interno delle dogane, attestante la correttezza delle informazioni, l'adeguatezza delle procedure predisposte e la conformità di queste ultime con la normativa prevalente.

2. La delega riguarda una procedura di controllo (ad es. l'autorizzazione dei pagamenti)

In questo caso l'accordo deve consentire all'organismo pagatore di garantire la conformità con i criteri di riconoscimento, ossia deve essere garantito che l'ammissibilità delle domande di aiuto e la conformità con le norme dell'Unione siano verificate precedentemente all'autorizzazione del pagamento, che i documenti richiesti siano presentati entro le scadenze previste, che siano accessibili e tenuti in modo tale da garantirne la completezza, validità e leggibilità nel tempo. L'altro organismo dovrebbe inoltre confermare esplicitamente all'organismo pagatore che esso svolge realmente i propri compiti e descrivere i metodi impiegati. Al fine di garantire che l'altro organismo svolga i suoi compiti in modo soddisfacente, l'organismo pagatore potrebbe chiedere il parere di un revisore. Le revisioni connesse alle procedure e alle attività dell'organismo pagatore possono anche includere controlli a livello dell'organismo delegato/dell'altro organismo.

7.5. Procedure di pagamento

L'organismo pagatore deve predisporre procedure per garantire che i pagamenti non siano dichiarati al FEAGA o al FEASR a fini di rimborso quando i trasferimenti ai beneficiari finali non sono ancora stati eseguiti. L'organismo pagatore deve mettere in atto un meccanismo mediante il quale possa dimostrare

che i pagamenti già dichiarati ai Fondi sono nuovamente accreditati agli stessi attraverso la dichiarazione mensile/trimestrale immediatamente successiva oppure al più tardi nella dichiarazione dei conti annuali.

7.6. Procedure di comunicazione dell'efficacia dell'attuazione

Per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, l'organismo pagatore garantisce che è operativo un sistema d'informazione che raccoglie, registra e conserva in formato elettronico i dati relativi a ciascuna domanda e operazione.

Inoltre il sistema fornisce una panoramica dei dati relativi a tutti gli indicatori di output pertinenti per intervento al fine di garantire che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dimostri che la spesa è stata effettuata conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, nonché dei dati relativi agli indicatori di risultato, inclusi target finali e intermedi. Ogni spesa per gli interventi del piano strategico della PAC deve corrispondere a un output dichiarato e deve essere stata effettuata in conformità dei sistemi di governance applicabili.

7.7. Procedure in materia di anticipi e cauzioni

7.7.1. Anticipi

I pagamenti anticipati sono pagamenti di tesoreria non basati su spese sostenute. In tutti i casi in cui i regolamenti consentono il pagamento di anticipi, questi ultimi devono essere registrati in conti separati, facenti parte delle registrazioni contabili del FEAGA o del FEASR e contenenti tutti i particolari atti a consentirne una corretta gestione. I pagamenti effettuati in anticipo rispetto alle normali scadenze ma che sono effettuati dopo i controlli e/o sono basati su spese sostenute non sono considerati anticipi in questo contesto¹⁷.

Devono essere instaurate procedure atte a garantire:

- che l'autorizzazione al pagamento di anticipi sia rilasciata solo quando sono state soddisfatte tutte le condizioni;
- nel caso in cui sia richiesta una cauzione, che il pagamento venga effettuato solo dopo che è stata ricevuta una cauzione valida;
- la registrazione degli importi esatti e di tutti gli ulteriori particolari pertinenti nell'apposito conto (anticipi);
- la registrazione per l'identificazione del termine ultimo per la liquidazione e dell'anzianità degli anticipi;
- il regolare raffronto con altre banche dati (per esempio con il conto bancario, con i riepiloghi/fascicoli dei pagamenti autorizzati forniti dai servizi ordinatori, con i pagamenti precedenti o successivi di anticipi, con i pagamenti finali, con le registrazioni delle cauzioni qualora queste siano richieste);
- la regolare analisi dei conti relativi agli anticipi e il monitoraggio tempestivo di tutti i casi anomali o scaduti da lungo tempo;
- la liquidazione degli anticipi utilizzati o recuperati;
- l'avvio tempestivo delle procedure di recupero laddove le condizioni non siano state rispettate.

¹⁷ Cfr. anche il documento di lavoro D/851357/2012 "Prepaid expenses", presentato all'84ª riunione del comitato dei fondi agricoli (giugno 2012) e il verbale del punto 6 dello stesso comitato per quanto riguarda la questione specifica degli anticipi dovuti da liquidare alla fine dell'esercizio finanziario, previsti dall'articolo 29, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione e dal nuovo quadro giuridico (articolo 32, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128).

7.7.2. *Cauzioni*

In tutti i casi in cui i regolamenti richiedono il deposito di una cauzione, tutte le operazioni debitorie e creditorie devono essere registrate centralmente presso l'organismo pagatore per ogni cauzione, consentendo il tempestivo aggiornamento delle cauzioni incamerate e svincolate e la verifica delle cauzioni effettivamente detenute.

Devono essere instaurate procedure atte a garantire:

- l'individuazione del tipo di cauzione (deposito in contanti, garanzia bancaria singola o in blocco);
- la validità delle garanzie bancarie;
- la registrazione centralizzata presso l'organismo pagatore, per tipo di cauzione, di tutte le operazioni debitorie e creditorie in base a documenti debitamente autorizzati, previa verifica dell'esattezza dell'importo e di tutti gli altri requisiti della cauzione;
- il regolare raffronto con altre banche dati (per esempio con i conti relativi agli anticipi, con informazioni provenienti dai servizi ordinatori e con le cauzioni effettive);
- la regolare analisi delle registrazioni relative alle cauzioni e il monitoraggio di tutte le cauzioni anomale o scadute da lungo tempo;
- il rimborso tempestivo dei depositi in contanti, lo svincolo delle garanzie bancarie singole e lo sblocco delle garanzie bancarie in blocco;
- l'avvio tempestivo di procedure di recupero laddove le condizioni non siano state rispettate e laddove sia necessaria l'immediata estinzione della garanzia.

7.8. **Gestione dei crediti**

7.8.1. *Aspetti generali – Riconoscimento del debito*

L'esistenza del credito è stabilita nel momento in cui il credito è considerato tangibile ed esiste un obbligo valido di pagamento.

L'organismo pagatore deve essere in grado di stabilire:

- l'identità precisa del debitore;
- l'effettiva esigibilità del credito;
- l'importo del credito.

Non appena sono soddisfatte tali condizioni il credito accertato deve essere immediatamente registrato in un unico registro dei debitori.

L'organismo pagatore ha il compito di garantire che il registro dei debitori fornisca un'immagine corretta e completa degli importi da recuperare, che le procedure di recupero siano avviate tempestivamente, siano monitorate e risultino efficaci e che gli importi siano correttamente e prontamente accreditati ai fondi.

7.8.2. *Aspetti generali - Tenuta del registro dei debitori*

L'organismo pagatore deve conservare un unico registro dei debitori in relazione ai pagamenti gestiti a titolo dei fondi dell'Unione (FEAGA, FEASR), allo scopo di monitorare gli importi da recuperare. In base alla struttura organizzativa o all'assetto procedurale adottati nei diversi Stati membri, può essere sensato conservare un registro distinto per ciascun Fondo. Il registro dei debitori deve essere costantemente aggiornato in base alle informazioni fornite dai servizi pertinenti.

Completezza del registro dei debitori:

- gli importi da recuperare vanno prontamente annotati in un unico registro centrale dei debitori; la persona responsabile della tenuta del registro non deve svolgere mansioni connesse ai pagamenti o al trattamento delle domande;
- la direzione deve mettere a punto un sistema atto a garantire che tutti i debiti siano segnalati all'ufficio responsabile del registro dei debitori;
- l'organismo pagatore dovrà aver predisposto sistemi volti a garantire che siano disponibili tutte le informazioni concernenti i potenziali recuperi (ad esempio i verbali dei controlli e documenti analoghi) e che l'annotazione degli importi nel registro dei debitori avvenga in maniera tempestiva. La completezza del registro dei debitori va controllata periodicamente.

Validità ed esattezza del registro dei debitori:

- il servizio finanziario deve riscontrare regolarmente il registro dei debitori con i dati dei sistemi operativi;
- l'importo da recuperare deve essere calcolato correttamente; la direzione deve riesaminare il calcolo dell'importo da recuperare (comprese eventuali sanzioni, riduzioni, rettifiche o interessi);
- le entrate devono essere immediatamente registrate a fronte dei debiti insoluti;
- gli importi compensati devono essere registrati correttamente a fronte dei debiti insoluti;
- le entrate devono essere riscalate soltanto tramite conto bancario o presso un ufficio centrale; si devono predisporre le procedure necessarie per evitare frodi o furti.

7.8.3. Aspetti generali - Misure necessarie per il recupero

Ispezione del registro

- Risccontro da parte del servizio finanziario

Per garantire la completezza e la correttezza del registro, il servizio finanziario deve riscontrare regolarmente (almeno ogni 3 mesi) i dati del registro dei debitori con tutti i dati pertinenti dei servizi operativi.

- Supervisione da parte della direzione

Mediante tale controllo, la direzione verifica se l'ufficio competente intraprende misure sufficienti e adeguate per il recupero dei crediti.

Recupero degli importi

Il recupero degli importi può avvenire in due modi: recupero "puro e semplice" (compresa l'azione legale) o compensazione con pagamenti futuri. Nel secondo caso il monitoraggio del credito è più semplice. Il sistema dovrebbe prevedere una compensazione a fronte del primo pagamento successivo, o dei pagamenti successivi, che l'organismo pagatore è tenuto ad effettuare a favore dello stesso beneficiario, a norma dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

La linea direttrice n. 5 fornisce ulteriori informazioni sui compiti che l'organismo pagatore deve eseguire in relazione alla gestione dei crediti, in particolare per quanto riguarda la gestione dei crediti relativi a spese "vecchie" e a spese "nuove" (a decorrere dall'esercizio finanziario 2023).

Il punto 5.4.5. della linea direttrice n. 1, applicabile al periodo di programmazione 2014-2020, continua ad applicarsi ai casi di irregolarità e crediti derivanti da tali spese.

7.9. Sicurezza delle informazioni

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni dell'organismo pagatore è certificato conformemente alla norma ISO 27001, come previsto dall'allegato I, punto 3, sezione B), del regolamento delegato (UE) 2022/127.

L'organismo di certificazione redige un rapporto sui compiti delegati di cui al punto 7.4 in relazione alla sicurezza dei sistemi d'informazione.

Qualora lo Stato membro abbia deciso di non applicare le disposizioni in materia di certificazione, in ragione di una spesa annuale non superiore a 400 milioni di EUR, l'organismo di certificazione comunica tale decisione.

L'organismo pagatore deve applicare misure basate sulla norma relativa alla sicurezza delle informazioni prescelta, adattate al proprio ambiente e proporzionate ai rischi effettivi (cfr. allegato I, punto 3, sezione B), del regolamento delegato (UE) 2022/127)¹⁸.

7.10. Sviluppo di sistemi informatici relativi alle attività di controllo e al monitoraggio

Le attività di controllo possono basarsi su servizi di sistemi d'informazione automatizzati. Le indicazioni che seguono possono essere utilizzate per valutare il rispetto dei criteri di riconoscimento in relazione alle attività di controllo o di monitoraggio e per agevolare l'operato degli organismi pagatori.

A norma dell'allegato I, punto 4, sezione A), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2022/127, le attività di controllo interne devono interessare quantomeno il monitoraggio dei servizi tecnici finalizzato a garantire un'attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure, nonché l'esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità.

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 non stabilisce requisiti specifici in relazione ai sistemi informatici in essere. Tuttavia altri regolamenti precisano le specifiche delle applicazioni da predisporre (ad esempio il capo II del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione al sistema integrato di gestione e di controllo) nell'ambito del sistema di gestione e di controllo della PAC a livello nazionale.

Per le applicazioni e i sistemi informatici esistenti, più precisamente ove previsti dalla normativa dell'UE, si dovranno prendere in considerazione esami specifici.

L'esecuzione di audit informatici sulle applicazioni dell'organismo pagatore, o qualunque altro audit volto ad esaminare le applicazioni informatiche (ad esempio audit finanziario, audit sull'efficacia dell'attuazione o audit della conformità) potrebbe avere come esito l'individuazione di carenze riguardanti, ad esempio, i seguenti aspetti:

- problemi relativi al software e ai progetti informatici (prestazioni, caratteristiche, qualità, funzionalità mancanti, consegna tardiva, ecc.);
- assenza di controllo sul progetto informatico (organizzazione del progetto inadeguata, requisiti incompleti, mancanza di fondi; ecc.);

¹⁸ La sicurezza dei sistemi d'informazione è certificata in conformità con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti (ISO). La Commissione può autorizzare gli Stati membri a certificare la sicurezza dei loro sistemi di informazione conformemente ad altre norme riconosciute, se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001. Per gli organismi pagatori responsabili della gestione e del controllo di una spesa annuale non superiore a 400 milioni di EUR, lo Stato membro può decidere di non applicare tale disposizione. Lo Stato membro comunica questa decisione alla Commissione.

- scarse competenze informatiche presso l'organismo pagatore;
- architettura informatica (obsolescenza);
- inosservanza della normativa.

Pertanto nella valutazione della conformità ai criteri di riconoscimento per quanto riguarda le attività di controllo e il monitoraggio è opportuno tenere conto dell'ambiente informatico (e dunque dei relativi audit eseguiti presso l'organismo pagatore).

7.11. Procedura di assegnazione degli aiuti come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127

Per il FEASR i compiti dell'autorità di gestione stabiliti dall'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/2115 consistono principalmente nella selezione dei progetti e nella redazione dei relativi contratti con i beneficiari finali. L'articolo 123, paragrafo 4, del suddetto regolamento si riferisce al diritto dell'autorità di gestione di delegare tali funzioni.

In ultima analisi però spetta all'organismo pagatore il compito di garantire che le procedure di assegnazione degli aiuti rispettino la normativa dell'Unione e che i controlli previsti dalla legislazione dell'Unione siano effettuati prima dell'autorizzazione del pagamento (articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127). Di conseguenza, anche se non si estende all'autorità di gestione in quanto tale, il riconoscimento dell'organismo pagatore dovrebbe però coprire la procedura di assegnazione degli aiuti. Tale procedura può essere approvata separatamente e prima dell'approvazione delle altre procedure di autorizzazione, di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti. Pertanto le domande di progetto potranno essere accolte e trattate solo dopo il completamento e l'approvazione della procedura di assegnazione degli aiuti. Si rinvia inoltre all'allegato I, punto 2, sezione A), punti iv) e vi), del regolamento delegato (UE) 2022/127, in cui sono stabilite norme specifiche per il FEASR.

Lo stesso principio si applica alle domande di pagamento pervenute all'organismo pagatore: queste domande possono essere accolte e trattate e i relativi pagamenti effettuati solo dopo il completamento e l'approvazione delle procedure relative all'autorizzazione, al pagamento e alla contabilizzazione.

8. COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE

Di seguito è riportato uno schema dei documenti da trasmettere con le relative scadenze:

<i>Informazioni da fornire</i>	<i>Scadenza</i>
Atto formale di riconoscimento. Comunicazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.	Per un nuovo organismo pagatore: la comunicazione deve essere effettuata immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e comunque prima che qualsiasi spesa da esso sostenuta sia addebitata al FEAGA o al FEASR.
Relazione dell'organismo di certificazione in merito al rispetto dei criteri per il riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.	Relazione entro il 15 febbraio di ogni anno.
Relazione dell'autorità competente sulla supervisione del riconoscimento e sulla conformità ai criteri per il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.	La prima relazione dovrebbe riguardare il periodo 2022-2024. La linea direttrice n. 6 fornisce maggiori informazioni su tale relazione.
Comunicazione relativa al riconoscimento sottoposto a verifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.	Immediatamente dopo la stesura del piano.
Atto formale di riconoscimento. Comunicazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.	Per quanto riguarda l'organismo di coordinamento, la comunicazione è effettuata immediatamente dopo il riconoscimento di tale organismo e prima che qualunque spesa da esso sostenuta sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti le nuove funzioni dell'organismo di coordinamento. A decorrere dal 2023 il riconoscimento dell'organismo di coordinamento esistente dovrà essere riesaminato in relazione al nuovo compito concernente la compilazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione. L'eventuale revoca del riconoscimento di un organismo di coordinamento deve essere comunicata alla Commissione.
Comunicazione relativa al riconoscimento sottoposto a verifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.	Immediatamente dopo la stesura del piano.

